

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE

DECRETO

La Corte riunita in Camera di Consiglio composto da:

Grimaldi dr. Luigi	Presidente
Orsucci dr Adone	Consigliere
Fontanella dr.M.Jole	" " rel.

nel procedimento N.481/012, sul reclamo proposto da ~~Grimaldi (CINA)~~ avverso il decreto n.269/12 del Tribunale di Pisa emesso su ricorso dello stesso per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio ha così provveduto :

Il reclamante ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Pisa del 22/9/04 che aveva preso atto dell' accordo delle parti circa il suo concorso al mantenimento in favore della ~~figlia (CINA)~~ nella misura mensile di E.600,00 rivalutabili, deducendo il peggioramento delle sue condizioni economiche e il mutamento della propria situazione professionale e familiare, circostanze tutte che imponevano una revisione del suo contributo al mantenimento della figlia, tenuto altresì conto che quest' ultima si è laureata , lavora in uno studio legale e conduce un tenore di vita (attività sportive, corsi a cavallo, viaggi) che denotano agiatezza economica ;

Il Tribunale ha rigettato il ricorso rilevando la carenza di allegazioni e di prova in ordine all' asserito deterioramento e la sostanziale equivalenza dei redditi percepiti all' epoca del divorzio e quelli attuali desumibile dalla documentazione prodotta;

lamenta il reclamante che dal CUD 2005 si rileva che il suo reddito era costituito da due componenti corrispondenti una all' incarico universitario e l' altra alla professione di primario medico e la perdita del primariato e del reddito corrispondente è circostanza non contestata dalla controparte ; che inoltre il Tribunale non ha tenuto in debito conto le modifiche della sua situazione familiare : il matrimonio , l' adozione del figlio minore del coniuge, gli oneri per il mantenimento del ragazzo e per l' acquisto di una abitazione e di mobili, che hanno determinato la necessità di ricorrere a finanziamenti ;

rileva la Corte che preliminarmente va richiamato l' insegnamento della Suprema Corte secondo cui

"L'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 148 cod. civ. non cessa, "ipso facto", con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del

soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione" (Cass. Sez. 1, n. 15756 del 11/07/2006).

Nella fattispecie la figlia del ricorrente, ventinovenne, risulta laureata e attualmente impegnata nello svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione legale, il padre, pur riferendo che la figlia godrebbe di una condizione economica agiata nulla riferisce di più preciso, né sostiene chiaramente che la figlia ha raggiunto l'autosufficienza economica o lamenta che ha colpevolmente omesso o trascurato di reperire un'attività lavorativa.

Pertanto deve ritenersi in linea di massima tuttora persistente il suo obbligo di concorso al mantenimento.

In relazione al quantum invece non può non tenersi conto della provata diminuzione dei redditi dell'obbligato e della mutata situazione familiare che lo vede impegnato a mantenere altro figlio quattordicenne adottato, ma non per questo meno protetto nei suoi diritti di cura, educazione, istruzione da parte del genitore adottante, stante la totale equiparazione nel nostro ordinamento dei figli nati in costanza o fuori dal matrimonio (art.30 Cost.)

Pertanto in considerazione delle mutate condizioni economiche paterne e dell'imminente conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione forense da parte della figlia, della sua età e idoneità per grado di istruzione e condizione sociale a rendersi indipendente, del pari obbligo di concorso al mantenimento a carico della madre, appare equo determinare il contributo di ~~Francesco Carnass~~ in E. 350,00 mensili

La natura del procedimento, il solo parziale accoglimento del reclamo e la finalità di non inasprire il rapporto fra le parti consiglia la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo, revoca il decreto n.269/12 del Tribunale di Pisa; determina il concorso di ~~Francesco Carnass~~ al mantenimento della figlia ~~Giulia~~ in E. 350,00 mensili a decorrere dalla domanda; dichiara compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio
Firenze, 16/11/12

Il Presidente

Depositato in Cancelleria
oggi

6/12/12

Il Cancelliere
CANCELLIERE
Marina Marocci